

STATUTO
"Associazione Cral Eni Roma ETS"

Titolo I°

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione CRAL Eni Roma (ETS)", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma in Via Paride Stefanini 11 - 00144 Roma e con Sede Secondaria presso lo Stabilimento Balneare in L.re Amerigo Vespucci 46 - 00122 Roma (Castel Fusano). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio del Comune e della Provincia di Roma.
4. La durata è fissata fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore", dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione CRAL Eni Roma ETS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. Essa ha autonomia patrimoniale ed amministrativa, non persegue fini di lucro e gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalle leggi vigenti per organismi con analoghe finalità, nel quadro dell'art. 11 della legge 20 maggio 1970 n° 300 (Statuto dei lavoratori). L'Associazione CRAL Eni Roma ETS svolge la propria attività in seno ad ENI e alle sue società con sede in Roma o provincia.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) Ricreativo;
 - b) Culturale;
 - c) Turistico;
 - d) Artistico;

- e) Sportivo;
 - f) Tempo Libero;
 - g) Beneficenza;
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
- a) Promuove e realizza iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale all'impiego del tempo libero degli associati;
 - b) Favorisce e sollecita iniziative atte ad armonizzare la vita associativa post-lavorativa allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche degli associati, quelle innovative e quelle ad alto contenuto culturale e sociale;
 - c) Promuove e realizza iniziative di beneficenza fornendo servizi e beni per periodi di tempo limitato;

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura;
 - b) Organizzazione e gestione in nome e per conto di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
 - c) Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
 - d) Attività commerciali svolte nell'ambito a favore di Filiere del Commercio equo e solidale.
 - e) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.5 – Articolazioni delle Attività

1. L'associazione vista la pluralità di scopo che la stessa si attribuisce, come enunciati all'art. 4, si articola in Sezioni.
- a. Ciascuna Sezione è dotata di un proprio regolamento redatto sulla base della specifica normativa emanata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; le norme specifiche che risultassero in contrasto con il presente Statuto sono da ritenersi nulle.
 - b. Ciascuna Sezione può eleggere un proprio Consiglio e nell'ambito di questo un responsabile che risponde dell'attività della Sezione stessa ai consiglieri coordinatori nominati dal Consiglio Direttivo.
 - c. Il numero delle Sezioni, tenute conto delle priorità enunciate nell'ultimo capoverso dell'art. 4, è illimitato; nuove Sezioni potranno essere costituite presentando al Consiglio Direttivo domanda sottoscritta dai Soci ordinari interessati all'attività specifica.
 - d. Il Consiglio Direttivo ha l'insindacabile facoltà di decidere la conferma della costituzione della Sezione.
2. Sono incompatibili con la carica di Consigliere e di Responsabile di Sezione tutte quelle attività che l'Associato svolge privatamente e che abbiano attinenza con la carica suddetta, nonché con la carica di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Titolo II°

Norme sul rapporto associativo

Art.6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, dipendenti e pensionati di Eni e delle sue società con sede di lavoro in Roma o provincia, le quali, aderendo all'attività istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Gli associati sopracitati hanno diritto di voto e possono partecipare alle iniziative dell'Associazione, ricoprire incarichi negli organi deliberanti e di controllo, previsti dal presente Statuto, partecipare alle nomine delle cariche sociali e alle variazioni dello Statuto.
Sono inoltre Associati, senza le facoltà e i diritti sopra menzionati, i familiari degli Associati facenti parte del nucleo familiare nonché i familiari a carico del coniuge superstite del dipendente del gruppo Eni e delle sue società deceduto.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia diritto presenta domanda per iscritto, su appositi moduli, al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Consiglio Direttivo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Consiglio Direttivo il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e

- passivo;
- b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
 - d) Frequentare i locali e le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
 - e) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze e agevolazioni ad esso assicurate.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.18, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) Versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- d) Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.8 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - d) Per perdita dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto
3. Il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti dell'Associato escluso, i seguenti provvedimenti a seconda della gravità' del caso:
- a) Ammonizione scritta;
 - b) Sospensione temporanea;
 - c) Espulsione.
4. I provvedimenti di esclusione, devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Consiglio Direttivo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Consiglio Direttivo il diritto al contraddittorio. Fino alla

data di convocazione del Consiglio Direttivo, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III°

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV°

Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- e) Giunta esecutiva
- f) Collegio dei Probiviri.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola

con il versamento della quota associativa annuale. L'assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno:

- a. per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- b. Entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, e attraverso affissione nelle bacheche delle società Eni di Roma, almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 9 (nove) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. All'Eni S.p.A.

è riservata la facoltà di nominare un Consigliere, scelto fra gli Associati. A tale Consigliere, eventualmente nominato da Eni S.p.A., verrà riservata la carica di Vice Presidente. La volontà di Eni S.p.A. di nominare un proprio Consigliere deve essere dichiarata entro la data di scadenza di presentazione delle candidature. Del Consiglio Direttivo farà parte anche un Vice Presidente Onorario nominato dallo stesso su proposta della sezione Pensionati.

Il Vice Presidente Onorario non avrà diritto di voto, ma è parte attiva nelle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

8. I consiglieri saranno eletti tra i Soci aventi diritto al voto che abbiano provveduto al pagamento della quota Associativa entro la data di insediamento del Comitato Elettorale e non abbiano maturato due mandati consecutivi;

9. I membri del Consiglio Direttivo, eletti con le modalità previste dal Regolamento elettorale di cui all'art. 41, rappresentano gli Associati all'associazione.

10. Il Presidente e il Vice Presidente saranno eletti tra i Consiglieri nella prima riunione del Consiglio;

11. Le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto; i candidati risulteranno eletti se otterranno la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti il Consiglio; in caso di mancata elezione, nel corso della successiva votazione, si adotterà la maggioranza semplice.

12. Tale procedura sarà adottata anche per l'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva più avanti citata.

13. Il Presidente, o in caso di sua assenza o di impedimento, il Vice-Presidente, rappresentano l'Associazione di fronte ai Soci ed ai Terzi.

14. Il Consiglio Direttivo stabilisce quali iniziative possono essere svolte dal CRAL. La

responsabilità della organizzazione e dello svolgimento delle varie attività è di competenza del Consiglio che può delegarla ad uno o più Consiglieri.

15. In seno al Consiglio Direttivo è costituita una Giunta Esecutiva per l'attuazione delle decisioni del Consiglio.

16. Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qualvolta sarà necessario, su invito del Presidente o su richiesta di 2/3 dei Consiglieri.

17. Alla riunione del Consiglio saranno invitati ad assistere i componenti del collegio Sindacale.

18. Le delibere saranno approvate a maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo quelle relative alla approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, che saranno approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio e salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto.

19. Il Consigliere che mancherà a tre sedute nel corso di un singolo esercizio, quindi nell'arco di un anno solare, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario e verrà sostituito dall'Associato che lo ha seguito nella graduatoria dei voti nelle elezioni.

La stessa procedura sarà seguita per la sostituzione di un Consigliere che, per qualsiasi ragione dovesse lasciare la carica.

20. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, e non fosse possibile la surroga, l'intero Consiglio dell'associazione si intende decaduto ed il Presidente deve convocare, entro un massimo di 60 giorni l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio; trascorso tale termine senza che vi abbia provveduto, in sua sostituzione vi provvederà il Presidente del Collegio Sindacale.

21. Fungerà da Segretario, senza diritto di voto, il Responsabile della Struttura di Segreteria. In sua assenza verrà incaricato un Consigliere presente.

Art.20 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e la giunta esecutiva dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. In questo caso lo stesso dovrà convocare un Consiglio Direttivo per la relativa ratifica. Il Consiglio Direttivo, qualora confermi le dimissioni, dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e ripristinare il numero dei consiglieri col primo Associato della lista dei non eletti. Nel caso di definitiva assenza del Presidente, è compito del Vice Presidente convocare al più presto e non oltre 30 giorni un Consiglio Direttivo con lo scopo di ripristinare il numero dei Consiglieri con il primo Associato della lista dei non eletti e procedere alle votazioni del Presidente.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22- Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.19, c.2, del presente Statuto;
- d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 – Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercitare il controllo contabile;
 - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,7 e 8 del codice del terzo settore dell'associazione.
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'Organo di Revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 – Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da 3 Consiglieri e dal Presidente e ha le seguenti funzioni:

- a) Attuare le decisioni del Consiglio Direttivo;
- b) Espetare le attività espressamente delegate dal Consiglio Direttivo;
- c) Assumere provvedimenti di norma di competenza del Consiglio Direttivo, quando, nei casi d'urgenza, non esistono le condizioni temporali per una sua convocazione nei tempi stabiliti nel presente statuto.

I provvedimenti presi nelle condizioni d'urgenza sopra enunciati, dovranno essere giustificati nel primo Consiglio Direttivo, il quale valuterà la bontà dei provvedimenti.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta sarà necessario. La comunicazione della convocazione deve specificare l'ordine del giorno in discussione, il luogo e l'ora del ritrovo e deve essere inoltrata per conoscenza al Vice Presidente ed al Collegio Sindacale i quali hanno la facoltà di partecipare.

Art.27 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dai soci con le stesse modalità previste per le elezioni dei Consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) Delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in materia di controversie sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più Soci;
- b) Esamina i ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare previste dall' articolo 10.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, emanate entro 30 giorni dalla proposta del Consiglio Direttivo ed entro 15 giorni dal ricorso dei Soci, sono dirette al Consiglio Direttivo per il quale assumono la natura di parere vincolante.

Art. 28- Segreteria

Il Responsabile della struttura di Segreteria:

- a) Assume la carica di Segretario del Consiglio Direttivo, curando la stesura dei verbali delle riunioni;
- b) Gestisce il personale della struttura di Segreteria;
- c) Cura gli adempimenti di natura amministrativo-contabile del CRAL;
- d) Predisporre, con l'aiuto del referente dello Studio Commercialista nominato, gli schemi dei bilanci preventivi e consuntivi che il Presidente del CRAL sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- e) Segue le iscrizioni e le dimissioni dei Soci dell'associazione , curando la tenuta del libro dei Soci;

- f) Svolge e coordina tutte le mansioni operative dell'Associazione e quelle che di volta in volta gli vengono affidate dal Consiglio Direttivo.
- g) Comunica ai consiglieri la data di convocazione del Consiglio Direttivo o di Giunta Esecutiva, allegando l'ordine del giorno predisposto dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva.

Art.29 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri e i componenti del Collegio sindacale, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V°

I libri sociali

Art.30 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI°

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.31 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il Patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che per qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà sociale

Art.32 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Attività di raccolta fondi;
 - e) Proventi da attività di interesse generale, delle manifestazioni e delle gestioni interne;
 - f) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti

in materia.

Art.33 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII°

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII°

Altre disposizioni

Art. 35 - Divieto distribuzione utili avanzi di gestione, riserve

E' fatto espressamente divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale durante la vita del circolo, salvo che questa sia imposta per legge.

Art. 36 - Intrasmisibilità della quota

Non è consentito ad alcun titolo la trasmissibilità della propria quota o contributo associativo, né la sua rivalutazione.

Art. 37 - Gratuità cariche sociali - Prestazioni dei Soci

Tutte le cariche sociali (Presidente, componenti Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Giunta Esecutiva, Collegio dei Probiviri) sono svolte a titolo gratuito. Eventuali prestazioni dei Soci a favore dell'associazione sono anch'esse gratuite.

Art.38 - Modifiche Statutarie

Modifiche al presente Statuto possono essere richieste dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, o da un terzo dei Soci ordinari che ne facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

Il testo delle modifiche dovrà essere inserito nell'ordine del giorno di un'Assemblea straordinaria, pubblicato nell'avviso murale presso tutte le sedi Eni di Roma e provincia o inviato con lettera di convocazione, anche via e-mail, all'Assemblea stessa.

Per l'approvazione delle modifiche sarà necessario il voto di due terzi dei Soci partecipanti all'Assemblea straordinaria.

Titolo IX°

Disposizioni Finali

Art. 39 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Titolo X°

Regolamento Elettorale

Art. 40 Modalità di elezioni

1. Le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, così come previsto dall'art. 13 dello Statuto, si svolgono ogni 3 anni.
2. Sono eleggibili gli associati di cui all'art. 9 dello Statuto che presentino la propria candidatura ad una delle cariche sopraindicate, sottoscrivendola e consegnandola in busta chiusa al Comitato Elettorale, secondo i tempi e le modalità dallo stesso stabiliti
3. Sono previste due liste di votanti una degli Associati dipendenti di Eni S.p.A. e delle sue società di Roma e Provincia e una per i pensionati del gruppo Eni S.p.A. Il numero di consiglieri eletti per le due liste sarà determinato in base ad un calcolo proporzionale indicato nell'art. 41 punto 2.d.
4. Per ciascun organo da eleggere, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, su un'unica lista nella quale i candidati sono indicati in ordine alfabetico. L'elettore non può votare più di tre candidati per il Consiglio Direttivo, più di due candidati effettivi e uno supplente per il Collegio Sindacale, più di due candidati effettivi e uno supplente per il Collegio dei Probiviri. Risultano eletti coloro che ottengono il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

2. Art. 41 Comitato Elettorale

1. Il Comitato Elettorale, eletto dal Consiglio Direttivo è formato da quattro membri effettivi più due supplenti, scelti fra gli associati che non ricoprono cariche sociali e non siano candidati alle elezioni.
2. Entra in funzione almeno due mesi prima della scadenza del triennio in corso ed in conformità a quanto prescritto dal presente regolamento.
3. Suoi compiti precisi sono:
4. Fissare le date, gli orari e le sedi delle votazioni;
5. Fissare le modalità di votazione;
6. Emanare norme procedurali atte a salvaguardare la rappresentatività degli associati;
7. Procedere alla ripartizione fra la lista degli associati dipendenti del gruppo Eni S.p.A. di Roma e Provincia e quella degli associati pensionati del gruppo Eni S.p.A. del numero dei Consiglieri da eleggere proporzionalmente al numero degli iscritti secondo le formule:
Numero consiglieri eletti = (totale associati pensionati*9/numero totale associati);
Numero consiglieri eletti = (totale associati dipendenti*9/numero totale associati);
8. Informare gli associati delle prossime votazioni e fornire istruzioni a riguardo
9. Controllare la validità delle candidature;
10. Compilare la lista dei candidati;
11. Pubblicare la lista suddetta, mediante comunicati da affiggere agli albi murali, nelle sedi di lavoro e avvisi da inserire possibilmente nell'organo stampa dell'associazione;

12. Chiedere alle Aziende del Gruppo il permesso di usufruire dei locali scelti quali seggi elettorali fissi e seggi itineranti;
 13. Ottenere dagli uffici del Personale delle Aziende del Gruppo ENI i permessi retribuiti per i lavoratori, chiamati a fungere da Presidente e da scrutatori nel seggio elettorale;
 14. Reperire il materiale per le operazioni di voto (cabine, urne, schede, matite, ecc.) e procurare gli arredi occorrenti per l'allestimento dei seggi principali e di quelli itineranti.
- k) Tutte le delibere del Comitato Elettorale devono essere prese all'unanimità. Le delibere stesse, che devono essere verbalizzate e sottoscritte dall'intero Comitato, sono vincolanti per tutti i soci dell'associazione.

15. Art. 42 Ricorsi

16. Relativamente alle modalità di effettuazione delle elezioni, alla presentazione e/o esclusione delle candidature ed alla proclamazione degli eletti, sono ammessi ricorsi da parte dei candidati interessati, da presentarsi al Comitato Elettorale, nel termine perentorio di 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
17. Il Comitato Elettorale decide insindacabilmente sugli stessi ricorsi, entro i 10 giorni successivi, dandone comunicazione ai ricorrenti.

In originale firmati: Benedetto Guerci

Andrea Sacchetti Notaio sigillo.